



CONSULTA ONLINE

PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892



2018 FASC. II

(ESTRATTO)

LINDA ARDIZZONE

**LA CONSULTA DICHIARA ILLEGITTIMO IL CRITERIO DELLA "RESIDENZA
PROLUNGATA SUL TERRITORIO REGIONALE" PER L'AMMISSIONE
ALL'ASILO NIDO: BREVE NOTA A CORTE COST., SENT. 107/2018
(CON UN SINTETICO RINVIO A SENT. 106/2018)**

23 LUGLIO 2018

IDEATORE E DIRETTORE RESPONSABILE: PROF. PASQUALE COSTANZO

Linda Ardizzone*

La Consulta dichiara illegittimo il criterio della “residenza prolungata sul territorio regionale” per l’ammissione all’asilo nido: breve nota a Corte cost., [sent. 107/2018](#) (con un sintetico rinvio a [sent. 106/2018](#))

SOMMARIO: 1. Oggetto e parametro del giudizio. – 2. I minori di età come categoria di soggetti c.d. “vulnerabili” o “fragili”. – 3. L’*iter* decisionale seguito dalla Corte costituzionale. – 4. La [sentenza 106/2018](#): profili di analogia e di differenziazione con la [sentenza 107/2018](#). – 5. Note conclusive.

1. Oggetto e parametro del giudizio-

Lo Stato, per il tramite del Presidente del Consiglio dei ministri, ha proposto ricorso avverso la legge della regione Veneto n. 6/2017 (cfr. “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 32/1990 – Disciplina agli interventi regionali per i servizi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”) censurando, in specie, l’art. 1, comma 1, della nella parte in cui ha riscritto l’art. 8, comma 4, della legge regionale n. 32/1990 (cfr. “Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”) introducendovi la lett. b).

Per effetto della suddetta integrazione, infatti, il testo del summenzionato comma 4 stabilisce infine che hanno titolo di precedenza per essere ammessi al nido: a) i bambini portatori di disabilità, b) *i figli di genitori residenti in Veneto anche in modo non continuativo da almeno quindici anni o che prestino attività lavorativa in Veneto ininterrottamente da almeno quindici anni, compresi eventuali periodi intermedi di cassa integrazione, di mobilità o di disoccupazione* (corsivo aggiunto).

Ebbene, la Parte ricorrente ha ritenuto che tale lett. b) fosse incostituzionale per violazione delle seguenti disposizioni costituzionali: art. 3 Cost., in relazione sia al principio di uguaglianza sia a quello di ragionevolezza; art. 31, comma 2, Cost., perché la disposizione lederebbe il valore della tutela dell’infanzia; artt. 16 e 120, comma 1, Cost., poiché ne risulterebbe limitata la libertà di circolazione; art. 117, comma 1, Cost., per violazione dell’art. 21 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) sempre in materia di libertà di circolazione; l’art. 24 della direttiva 2004/387 CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei componenti della loro famiglia di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; l’art. 11, par. 1, lett. d) ed f), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo *status* dei cittadini di paesi terzi che soggiornino per un lungo periodo.

2. I minori di età come categoria di soggetti c.d. “vulnerabili” o “fragili”.

Nel caso posto all’attenzione della Corte, sono diversi i nuclei tematici rinvenibili: occorre sicuramente dare conto del fatto che ai genitori non radicati per un lungo periodo sul territorio regionale – giusto il termine indicato nell’art. 8, comma 4, lett. b), della l. regione Veneto n. 32/1990 – non sarebbe permesso di garantire ai propri figli il diritto all’educazione, a meno che gli stessi non siano in grado di provvedervi tramite percorsi alternativi quali asili nido privati o servizio di *baby-sitting*.

In tal senso – per la migliore comprensione dei fatti appena narrati ed, indi, dell’*iter* logico che ha indotto la Consulta a dichiarare fondate tutte le questioni sollevate dal ricorrente – pare opportuno ricordare che i minori di età e, nello specifico, gli infanti possono essere ricondotti entro la categoria delle c.d. “fragilità sociali”, ovvero di quei soggetti che godono di una particolare protezione da parte dell’ordinamento giuridico a causa della loro condizione di vulnerabilità indissolubilmente legata al principio costituzionale di uguaglianza.

* Dottoranda di ricerca in Scienze economiche, aziendali e giuridiche, Università degli studi di Enna “Kore”.

Ed in effetti, è massima di comune esperienza che la vita dell'uomo sia percorsa dalla "vulnerabilità", poiché nell'essere umano sono insite debolezze e necessità – sia psico-fisiche sia materiali – che lo connotano nella veste tanto di "soggetto sociale" che si relaziona con gli altri esseri umani – ed è, indi, vulnerabile a causa della perdita di un caro o di un abuso, della mancanza di cure, di umiliazioni, etc. – quanto di "essere socio-politico" vulnerabile, invece, a causa di manipolazioni, violenze ed abusi del diritto¹.

In termini strettamente giuridici, però, la predetta nozione implica una specifica riflessione sul concetto di "dignità umana" nonché – vieppiù – sui diritti umani (o fondamentali) e sul diritto c.d. "antidiscriminatorio" ovvero, in specie, sulle risposte concrete che l'ordinamento giuridico è capace di fornire in relazione a singoli casi di vulnerabilità o di svantaggio².

È dunque evidente che la "lotta" per l'affermazione dei diritti richiede – oltretutto la conoscenza dei principi che li sorreggono – anche la comprensione delle strutture sociali nonché delle questioni istituzionali contestuali: affinché possa essere raggiunto un determinato "canone di giustizia", infatti, i predetti principi devono innestarsi nel relativo contesto socio-ordinamentale ed essere connaturali, indi, ad un concetto di "giustizia" consapevolmente declinato in un dato luogo materiale ed istituzionale; ed è così che si delinea, vieppiù, una visione della vulnerabilità come condizione umana "generale" che – pur materializzandosi in modi diversi, in società diverse – deve tuttavia essere contrastata "universalmente": fenomeni come dolore, umiliazione e sofferenza – modi appunto diversi di espressione della fragilità umana – contribuiscono univocamente a configurare il c.d. "universalismo della vulnerabilità"³.

È allora all'interno della superiore riflessione che il tema della vulnerabilità si lega indissolubilmente a quello della "dignità umana", nel senso che «le persone abbiano assicurate le condizioni affinché la loro vita possa essere considerata e sentita come una vita che valga la pena di essere vissuta (oltre che garantita in quanto tale) *attraverso l'eliminazione delle forme di vulnerabilità e [...] della sofferenza socialmente generata, che erode le basi della dignità, dell'eguale rispetto e della reciprocità dei riconoscimenti*»⁴; nonché a quello della "eguaglianza", considerato che – in termini strettamente normativi – «la nozione (giuridica) di soggetto "debole" si collega indissolubilmente a quella [appunto] di "eguaglianza": [infatti] un soggetto intanto è (giuridicamente) debole in quanto (giuridicamente) "non eguale"»⁵.

In tal senso, dunque, la condizione di "debolezza" risulta fortemente legata al principio di eguaglianza e concretamente definita dal patrimonio di diritti di cui un determinato soggetto è titolare: *rebus sic stantibus*, un soggetto è "debole" nella misura in cui non goda di alcun diritto oppure non goda dei medesimi diritti di cui possono beneficiare – *ceteris paribus* – tutti gli altri soggetti dell'ordinamento giuridico e sotto questo profilo è possibile, pertanto, distinguere tra condizioni di debolezza "naturali" (o "di fatto": donne, minori, anziani, etc.) e condizioni di debolezza "artificiali" (o "di diritto": minoranze linguistiche o religiose, lavoratori, carcerati, falliti, etc.); nonché fra debolezza "in senso stretto" (i.e. conseguente ad una discriminazione *ragionevolmente* posta in essere dal Legislatore, rispetto al godimento di un diritto fondamentale) ed una debolezza "in senso lato"

¹ In argomento, cfr. C. MACKENZIE, W. ROGERS, S. DODDS, *Vulnerability, new essays in ethics and feminist philosophy*, Oxford, 2014.

² Si pensi, ad esempio, alla condizione sociale – oltretutto dei minori – delle donne, degli anziani, dei soggetti affetti da disabilità, degli indigenti, degli inoccupati, dei gruppi etnici discriminati per motivi razziali e culturali, dei migranti, etc.

³ Il senso del suddetto "universalismo" può quindi sintetizzarsi nella ricorrenza di alcuni "valori" e "principi" – tipicamente ravvisabili in una determinata comunità – anche in altri, pur diversi, contesti socio-culturali; sul punto cfr. T. CASADEI, *Soggetti in contesto: vulnerabilità e diritti umani*, in *Diritti umani e soggetti vulnerabili violazioni, trasformazioni, aporie*, Torino, 2012, 90-108.

⁴ Letteralmente B. PASTORE, *Per un'ermeneutica dei diritti umani*, Torino, 2003, 44 e ss. (corsivi aggiunti).

⁵ Così in R. DI MARIA, *Brevi note sulla tutela dei soggetti deboli nella giurisprudenza costituzionale*, in a cura di S. Andò, G. Alpa e B. Grimaldi (a cura di), *I diritti delle donne nell'area del mediterraneo. Civiltà a confronto, pari opportunità, identità e tutela delle differenze*, Roma-Napoli, 2010, 99.

(i.e. effetto di una *irragionevole* discriminazione, operata tra soggetti potenzialmente titolari dei medesimi diritti)⁶.

3. L'iter decisionale seguito dalla Corte costituzionale.

Poste le superiori premesse, atte a fornire una cornice di riferimento – pur senza alcuna pretesa di esaustività – utile per comprendere a pieno la complessità della tematica affrontata, si può analizzare la pronuncia della Corte costituzionale.

Orbene, con la [sentenza n. 107 del 2018](#), è stata dichiarata la fondatezza della questione di legittimità sollevata in via principale in ogni suo aspetto.

Già nell'*incipit* del considerato in diritto, la Consulta ha precisato che il “titolo di preferenza” di cui alla lett. b) dell'art. 8, comma 4, della legge impugnata, dispone un trattamento di riguardo per tutti i bambini i genitori dei quali si fossero insediati sul territorio regionale per un arco temporale lungo: il periodo considerato è – specificamente – di quindici anni, calcolato peraltro con riferimento a ciascun genitore, senza avere riguardo alla coppia nella sua unitarietà.

Ragionando in tal senso, si comprende che la disposizione tuteli una moltitudine di soggetti isolando però – allo stesso tempo – tutti coloro i quali non possiedono tali requisiti; la questione è stata considerata fondata, dunque, in ragione della interconnessione fra l'art. 3 Cost. ed un diritto fondamentale – tradotto in uno specifico servizio sociale – di cui dev'essere assicurato appunto l'eguale godimento, ovvero il godimento in condizione di sostanziale uguaglianza.

Com'è stato chiarito dalla Consulta, infatti, agli asili nido dev'essere attribuita una peculiare funzione appunto socio-assistenziale: permettere ai genitori di affidare i propri figli ad una struttura statale, piuttosto che ad una privata o ad una *baby-sitter*; e dunque, il fatto che al Legislatore sia consentito di introdurre una disciplina differenziata per l'accesso alle prestazioni assistenziali permette di bilanciare due differenti esigenze: da un lato, la massima fruibilità dei benefici previsti e, d'altro lato, la limitatezza delle risorse disponibili; tale, però, da non implicare una evidente violazione del principio di ragionevolezza causata da illegittimi canoni di accesso ai servizi sociali.

In base a tali premesse è chiaro che – se fossero necessari dei criteri di differenziazione – il Legislatore regionale potrà inserirli all'interno del dettato normativo, soltanto se la *ratio* sui cui essi si fondano non sia arbitraria o irrazionale; nello specifico, con particolare riferimento al requisito della residenza, essa normalmente costituisce un criterio ragionevole per godere di un trattamento di favore ma lo stesso ragionamento non vale se la residenza è protratta per un lungo periodo, poiché non è rinvenibile legame alcuno tra la durata prolungata e la situazione di bisogno insita in ogni persona.

L'*animus* che muove tali strutture è, infatti, una vocazione meramente sociale legata al servizio che esse sono chiamate a svolgere e, conseguentemente, all'art. 3, comma 2, Cost. Il richiamo a tale principio consente ai genitori – ed, in special modo, alle madri lavoratrici – di svolgere un'attività lavorativa e, al contempo di poter provvedere ai propri figli – appunto affidandoli ad un asilo statale – alla stessa stregua di chi, invece, abbia viceversa deciso di occuparsene personalmente.

È proprio partendo dai superiori presupposti che – a detta del Giudice delle leggi – la norma impugnata, prescindendo da un fattore meramente economico ed ergendo a titolo di preferenza la residenza prolungata, introduce quale parametro di riferimento un requisito ontologicamente contrario alla vocazione sociale ed universalistica degli asili nido. Sotto questo profilo sono allora due gli aspetti da considerare: *in primis*, la funzione sociale ed educativa di tali strutture, per cui è irragionevole pensare che i figli di genitori venuti da lungo tempo presentino delle necessità educative maggiori rispetto a quelle degli altri bambini; *in secundis*, la loro vocazione universalistica e, dunque,

⁶ Cfr. sempre M. DELLA MORTE, cit., 2, che – parafrasando M. L. SALVADORI, *La grammatica di Destra e Sinistra, Introduzione all'edizione del ventennale*, Roma, 2014, XIX – considera, fra le suddette, le prime come «espressione della molteplicità dei tipi umani e delle personali caratteristiche» e le seconde, invece, «frutto degli abusi di potere e dei privilegi».

l'ammissibilità di un parametro come la "residenza protratta" per l'eventuale preclusione dell'accesso alle prestazioni pubbliche, tanto nella regione di residenza quanto in quella di provenienza, rischiando così di privare alcuni soggetti delle prestazioni pubbliche per il semplice fatto di avere esercitato un diritto loro costituzionalmente garantito: la libertà di circolazione (art. 16 Cost.).

Nel sostenere l'infondatezza della questione sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, la Regione ha sostenuto che il requisito di cui alla lett. b) assicurerebbe la (tendenziale) corrispondenza fra il pagamento dei tributi regionali ed il godimento del servizio sociale *de quo*, in specie da parte di coloro i quali abbiano risieduto in quel territorio per un lungo periodo. In tal senso, però, deve precisarsi che la fonte di sostentamento degli asili nido può essere regionale o meno; laddove il finanziamento fosse regionale, allora bisognerebbe comunque distinguere all'interno del bilancio, comunale o regionale, tra finanza "propria" e "derivata". Deve peraltro considerarsi, sul punto, che il c.d. "contributo pregresso" assegna al dovere tributario finalità commutative, mentre esso dovrebbe essere paradigma del dovere di solidarietà sociale: applicare dunque tale criterio alle prestazioni sociali è contraddittorio, poiché porta a limitare l'accesso proprio ai soggetti che ne hanno più bisogno.

Anche la censura inerente all'art. 117, comma 1, Cost. e all'art. 21 TFUE è stata ritenuta fondata.

Nello specifico, l'art. 21 stabilisce che i cittadini dell'Unione europea hanno il diritto di circolare liberamente sul territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni dei trattati nonché delle disposizioni adottate in applicazione degli stessi. Con riferimento ai requisiti di residenza prolungata, la stessa Corte di giustizia U.E. ha affermato che una norma nazionale – come ad esempio quella che in esame – implica una restrizione dei diritti che sono riconosciuti dall'art. 21, n. 1, TFUE. La Corte pertanto afferma che – per non escludersi *in limine* un requisito come quello di cui alla lett. b) della disposizione censurata – è necessario che esso persegua uno scopo legittimo, ovvero sia proporzionato, e che non escluda una categoria troppo ampia di soggetti; il che non si riscontra nella norma impugnata, che appare viziata per quanto riguarda lo scopo perseguito nonché sproporzionata, con riferimento all'arco temporale di residenza richiesto.

Le altre questioni inerenti all'art. 117 sono state tutte assorbite.

Riguardo poi la questione relativa all'art. 120, comma 1, Cost., in essa è compresa anche quella inerente all'art. 16 Cost.: l'art. 8 della legge regionale non incide direttamente sul diritto di circolazione e di svolgere l'attività lavorativa, non viola immediatamente i divieti posti dall'art. 120, comma 1, Cost., essa pone un ostacolo all'esercizio dei diritti ivi previsti, per le stesse ragioni illustrate con riferimento all'art. 21 TFUE.

Seguendo il ragionamento della Consulta, è evidente che un genitore che voglia trasferirsi in Veneto, per motivazioni meramente lavorative, possa trovare ostacoli nello stabilirsi sul territorio regionale perché, ad esempio, non può permettersi un asilo nido privato, struttura quest'ultima che non escluderebbe alla propria prole l'accesso, non vincolando al possesso di determinati requisiti. E dunque, posto che, al contrario, la legge regionale inerente all'asilo pubblico, come nel caso della Regione Veneto, pone una specifica limitazione, è necessario vedere se essa sia tollerabile o meno.

A tal proposito, la Corte, avendo memoria della [sentenza n. 51 del 1991](#), ha individuato i seguenti criteri per verificare la tollerabilità del requisito: «a) se si sia in presenza di un valore costituzionale in relazione al quale possano essere posti limiti alla libera circolazione delle cose o degli animali; b) se, nell'ambito del suddetto potere di limitazione, la regione posseda una competenza che la legittimi a stabilire una disciplina differenziata a tutela di interessi costituzionalmente affidati alla sua cura; c) se il provvedimento adottato in attuazione del valore suindicato e nell'esercizio della predetta competenza sia stato emanato nel rispetto dei requisiti di legge e abbia un contenuto dispositivo ragionevolmente commisurato al raggiungimento delle finalità giustificative dell'intervento limitativo della regione, così da non costituire in concreto un ostacolo arbitrario alla libera circolazione delle cose fra regione e regione»⁷.

⁷ Corte cost., sent. 107/2018, n. 5 del *considerato in diritto*.

Infine, anche la questione sull'art. 31, comma 2, Cost. è stata ritenuta fondata: tale ultima disposizione è posta a tutela della maternità, dell'infanzia e della gioventù fortificando gli istituti atti al perseguimento di tale scopo.

L'articolo 8, infatti, si pone in netta contrapposizione rispetto all'art. 31, comma 2 Cost, deformandone la funzione: non più a tutela delle famiglie bisognose ma di quelle residenti in Veneto per un lungo periodo, creando le condizioni per privare una categoria di bambini del loro diritto all'istruzione.

Ebbene, sulla scorta di tutto quanto appena esposto, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Veneto 21 febbraio 2017, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 aprile 1990, n. 32, «Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi»), nella parte in cui modifica l'art. 8, comma 4, della legge della Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 32 (Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi), introducendovi la lettera b).

4. La [sentenza 106/2018](#): profili di analogia e di differenziazione con la [sentenza 107/2018](#).

Nel corso di tale *excursus*, sembra particolarmente utile un confronto della pronuncia appena esaminata con la [sent. 106/2018](#) relativa alla legge regionale ligure n. 13 del 2017 sull'edilizia pubblica.

A primo acchito, parrebbe che i profili affrontati nelle due decisioni presentino alcuni elementi sovrapponibili: tale assunto può essere valutato come vero soltanto in parte.

Infatti, la legge veneta – a differenza di quella ligure – non introduceva requisiti di accesso differenziali per italiani e stranieri, limitandosi a prevedere un requisito di “radicamento territoriale” dei genitori quale titolo di precedenza per l'accesso all'asilo nido, un requisito, tra l'altro, talmente sproporzionato e rigido (15 anni, appunto) da precluderne l'ingresso – stante la scarsità di posti disponibili – a tutti i residenti da tempo inferiore.

Vale la pena sottolineare, inoltre, che differenti sono anche i diritti che emergono dallo studio delle sentenze: mentre nella [106/2018](#) la Corte tutela il diritto di abitazione, nella [107/2018](#) è il diritto all'istruzione ad essere oggetto di protezione.

Tramite una lettura sinottica delle decisioni suddette, si rinvengono, però, dei *modus operandi* seguiti dal Legislatore regionale (sia nelle legge regionale veneta che nella ligure) e dalla Corte (in ambo le pronunce) totalmente agli antipodi: se da un lato l'uno ha perseguito obiettivi di maggiore tutela per i cittadini italiani, l'altra – in netto contrasto con il primo indirizzo - ha valorizzato alcuni principi costituzionali quali solidarietà e politica sociale che, precedentemente, erano stati eclissati dall'esigenza di “radicamento territoriale”.

Inoltre, nella sentenza [107/2018](#) – diversamente da quanto accaduto per la [106/2018](#) – la dichiarazione di incostituzionalità non affonda le proprie radici nell'annosa questione inerente alla “discriminazione dello straniero” (richiamata soltanto nella misura in cui la Corte ha fornito particolare rilevanza al principio di libera circolazione infra-comunitaria).

Ed invero, nella seconda delle predette pronunce, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge della regione Liguria n. 13/2017, ha specificamente riguardato la subordinazione al requisito della residenza prolungata da «almeno dieci anni consecutivi nel territorio nazionale» della assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (c.d. “ERP”) a beneficio dei cittadini extracomunitari; sicché il Presidente del Consiglio dei ministri – parte ricorrente per lo Stato – ne ha denunciato il contrasto, appunto, con l'art. 117, comma 1, Cost. in relazione agli artt. 4 e 11 della direttiva 2003/109/CE, del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo *status* dei cittadini di paesi terzi che siano “soggiornanti di lungo periodo” recepita con il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 il cui articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

In tal senso – nel motivare la fondatezza del ricorso – la Corte costituzionale ha affermato come già in altre circostanze fosse accaduto che «la previsione dell’obbligo di residenza da almeno otto anni nel territorio regionale, quale presupposto necessario per la stessa ammissione al beneficio dell’accesso all’edilizia residenziale pubblica (e non, quindi, come mera regola di preferenza), determina un’irragionevole discriminazione sia nei confronti dei cittadini dell’Unione, ai quali deve essere garantita la parità di trattamento rispetto ai cittadini degli Stati membri (art. 24, par. 1, della direttiva 2004/38/CE), sia nei confronti dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, i quali, in virtù dell’art. 11, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2003/109/CE, godono dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda anche l’accesso alla procedura per l’ottenimento di un alloggio» ([sentenza n. 168 del 2014](#))»⁸.

5. Note conclusive.

Sulla scorta delle superiori considerazioni, sorgono spontanee alcune, riflessioni, ulteriori rispetto a quelle già anticipate nei precedenti paragrafi.

Spesso accade che il Legislatore operi seguendo indirizzi diversi rispetto a quelli tracciati dalla Corte – nel pieno rispetto della propria discrezionalità politica – valorizzando così alcuni diritti a scapito di altri; in specie, dai casi *supra* esaminati pare emergere – anche alla luce delle motivazioni elaborate dalla Consulta – un indirizzo normativo improntato alla promozione di un eccessivo “localismo”, tale da connotare le relative leggi regionali – prima che discriminatorie – come irragionevoli e sproporzionate.

Conseguenza di tali norme poco oculate è, dunque, la creazione di scompensi e di squilibri all’interno del complesso sistema di tutele atte a proteggere non soltanto i cittadini italiani – seppur residenti in Regioni diverse – ma anche gli stranieri.

Sotto questo profilo appare certamente rilevante il ruolo della Corte, quale giudice del corretto (ed eventuale) “bilanciamento” fra diritti ugualmente fondamentali⁹: è così, infatti, che il sistema costituzionale italiano può effettivamente risultare rispettoso dei diritti della persona (i.e. “dell’uomo”) mediante la costante opera di adeguamento dei livelli di protezione e tutela dei predetti diritti alle variabili circostanze sociali ed economiche – ed ai conseguenti scompensi – che contraddistinguono l’ordinamento socio-giuridico.

⁸ Corte cost., [sent. 106/2018](#), n. 3 del *considerato in diritto*. Sulla decisione, cfr. A. TRANFO, [Una manifestazione del diritto all’abitazione: l’edilizia residenziale pubblica per gli stranieri \(osservazioni a margine della sent. n. 106/2018 della Corte costituzionale\)](#), in questa [Rivista](#), [Studi 2018/II](#), 453 e ss.

⁹ In argomento si rammenta la ormai risalente – ma sempre attuale – analisi di O. CHESSA, soprattutto in ID., *La misura minima essenziale dei diritti sociali: problemi e implicazioni di un difficile bilanciamento*, in *Giur. cost.*, 1998, 1170-1177, ed ID., *Bilanciamento ben temperato o sindacato esterno di ragionevolezza? Note sui diritti inviolabili come parametro del giudizio di costituzionalità*, *ivi*, 3925-3952.